

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1882

limitato le nostre osservazioni e le nostre istanze al libro II del Codice di commercio, non curandoci degli altri libri. Io debbo una risposta a questa accusa, quantunque fatta con ogni amichevole riguardo.

Noi abbiamo considerato che se nelle altre parti del progetto di Codice di commercio si trovano difetti anche gravi, non vi si trova però disposizione alcuna che sia dannosa al commercio: al contrario, i benefici che questo schema di legge recherebbe al commercio sono importantissimi.

Lo stesso onorevole Varè riconobbe buona e lodò la riforma della legislazione cambiaria; ed io aggiungo la riforma delle società commerciali, svincolate una volta dall'assurda tutela governativa, e menzionerò soprattutto la riforma della legislazione relativa ai fallimenti, riforma che era davvero urgente, ed impazientemente aspettata dal paese. Ma in riguardo al libro II le cose sono molto, ma molto diverse. Qui non si tratta di beneficio alcuno da conseguire: al contrario, si tratta di mali gravissimi da evitare; per conseguenza, noi, prendendo atto delle conclusioni della relazione, che non dubitiamo saranno favorevolmente accolte dal Governo, che cioè s'intenda invitato il Governo stesso a presentare, in un tempo non maggiore d'un quinquennio, un disegno di legge per introdurre nel nuovo Codice di commercio quelle speciali emendazioni e quei miglioramenti e perfezionamenti che la sua pratica applicazione e l'esperienza potranno raccomandare all'attenzione del legislatore, abbiamo stimato fosse saggio consiglio quello di approvare il progetto di riforma, solo eccettuato il libro II.

Del resto io mi unirò coll'onorevole Varè per invocare l'intervento in questa discussione dell'onorevole Boselli, benemerito vice-presidente della Giunta per l'inchiesta sulla marina mercantile. Io non posso dubitare che egli, come tutti gli altri onorevoli deputati i quali sono membri di quella Giunta, non abbiano fatto oggetto dei loro studi questa riforma del libro II del Codice di commercio, la quale, essi sanno meglio di me, quanto grande influenza eserciti sulla navigazione e sul traffico marittimo. E neppur dubito ch'essi avranno portato tutta la loro attenzione, in ispecie sulla disposizione dell'articolo 492, cioè sull'inventario di bordo, disposizione la quale io non esito ad asserire che sarebbe rovinosa per la nostra marina mercantile.

Ancora una preghiera all'onorevole guardasigilli ed ho finito. È noto come sia sorta da parecchi anni in Francia ed altrove, e vi sia di continuo coltivata con amore l'idea di stabilire una legislazione commerciale e marittima internazionale.

Quest'idea stessa sorge ora in Italia e vi incontra favore grandissimo.

Io non mi farò a dimostrare gl'immensi benefici che un Codice internazionale marittimo recherebbe alla navigazione ed al commercio mondiale, divenuti oramai, l'una e l'altro, cosmopoliti. Questi benefici sono tanto evidenti, che io credo che, a malgrado della difficoltà dell'impresa, le nazioni non tarderanno molto a venire ad un accordo per ottenerli. Ora, io prego l'onorevole ministro di grazia e giustizia, e la stessa preghiera rivolgo all'onorevole Mancini, nel quale, fortunatamente per la mia istanza si trovano uniti l'eminente giureconsulto ed il ministro degli affari esteri, di voler consacrare un poco del loro tempo all'esame di questo argomento importantissimo, ricercando se non sarebbe conveniente all'Italia, antica maestra al mondo dell'arte della navigazione e del traffico, di farsi iniziatrice di questa grande opera.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Boselli.

**BOSELLI.** Tratto e dall'indole dell'argomento e dalle parole cortesi dei colleghi Varè e Randaccio nella presente discussione, io debbo anzitutto dichiarare alla Camera come le mie osservazioni non possano ricevere alcuna particolare importanza ed autorità dai lavori a me affidati nella Commissione d'inchiesta per la marina mercantile; poichè questa Commissione non ancora espresse giudizi, non prese ancora deliberazioni intorno agli argomenti dei quali oggi noi ragioniamo. Vero è però, come fu detto dai colleghi Varè e Randaccio, che in ogni contrada marittima d'Italia percorsa dalla Commissione d'inchiesta si levarono voti vivissimi, si manifestarono critiche sagaci e competenti intorno a talune disposizioni annoverate nel libro II del Codice di commercio. Le disposizioni giuridiche in esso comprese si collegano per molti capi ai supremi interessi della marina mercantile, toccano questioni di molta rilevanza, che possono esercitare una grandissima influenza sulle sorti del commercio marittimo e della navigazione.

Alla marina mercantile italiana, perchè possa risorgere e trasformarsi, è mestieri sovvenga largamente l'aiuto di nuovi capitali.

Ora perchè il capitale affluisca, sollecito e copioso, negl'impieghi marittimi occorre che si trovi nella legge tale pienezza di guarentigie chiare, certe e costanti, che valgano ad ispirargli compiuta fiducia e quasi a stimolarlo a prescegliere simili impieghi.

Quando vengono meno, o signori, quelle disposizioni legislative, le quali giovano a dar fiducia e quasi stimolano il capitale a prescegliere gradatamente le imprese marittime, secondo il corso nor-